

Cari colleghi associati,

come noto il D. Lgs. n. 149/2022 comma 36, lett. b) ha innovato – tra gli altri - l’art. 492 bis c.p.c. e ha apportato di conseguenza modifiche e correzioni formali agli artt. 155 bis, ter, quater, quinquies e sexies Disp. Att. c.p.c., al fine di armonizzare le modifiche legislative introdotte in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Vi invitiamo pertanto a prendere nota del contenuto delle norme citate così come aggiornate al fine di avere un quadro complessivo della loro applicabilità.

A livello riassuntivo, gli aspetti maggiormente rilevanti della riforma – **in vigore dal primo marzo 2023** - sui quali serve porre attenzione sono tre.

Il primo.

La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare è ora demandata agli UNEP, come previsto dal novellato comma 1 dell’art. 492 bis c.p.c.

Allo stato, pur essendo molti uffici NEP dotati di strutture tecnologiche di supporto (collegamenti a reti internet, hardware, software e gestionali), mancano tuttavia ad oggi le autorizzazioni Ministeriali ed i collegamenti tecnici diretti con i gestori delle banche dati (anagrafe tributaria ed enti previdenziali). Pertanto, fino a quando detti collegamenti non saranno resi effettivi, gli UNEP – sulla falsa riga di quanto già accadeva nel regime previgente quando tale autorizzazione era rilasciata dal Presidente del Tribunale ovvero da Giudice da questo delegato – dovranno rilasciare attestazione negativa di impossibilità di accesso diretto, abilitando di fatto l’avvocato richiedente a poter accedere direttamente a dette banche dati e, in particolare, alle informazioni contenute nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o commitenti, come previsto dal novellato art. 155-quinquies Disp Att. c.p.c.

Il secondo.

La novella dell’art. 492 bis prevede, nel nuovo comma 3, **la sospensione del termine di cui all’art. 481, comma 1, c.p.c. dalla data di deposito all’UNEP dell’istanza per la ricerca con modalità telematiche alla data della comunicazione dell’ufficiale giudiziario. Pertanto, nell’arco temporale indicato è sospesa la decorrenza del termine di efficacia dell’atto di precetto.**

Il terzo.

Il D. Lgs. n.149/2022 ha infine diversificato la disciplina di cui all’art. 492 bis c.p.c. a seconda che l’istanza sia depositata DOPO la notifica dell’atto di precetto e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 482 c.p.c., oppure PRIMA. Nel primo caso (casistica ampiamente maggioritaria), l’istanza va depositata all’UNEP secondo tempi e modalità indicati dai vari uffici e, per quanto riguarda in particolare le prassi di Rimini, come specificato nel prosieguo di questa breve guida.

Per il novellato comma 3 dell'art. 492 bis c.p.c., qualora invece vi sia pericolo nel ritardo – quindi in tutti i casi per i quali si chiedi l'esenzione dall'osservanza del termine ex art. 482 c.p.c. per dare inizio all'esecuzione – per le istanze di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (da depositarsi PRIMA DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO) resta competente il Presidente del Tribunale (del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede). In questi casi pertanto l'istanza andrà depositata secondo le modalità precedenti la novella (istanza rivolta al Presidente del Tribunale competente, deposito telematico alla Sezione Volontaria Giurisdizione, allegati noti e versamento del contributo unificato nella misura di €43,00, salvo i casi di esenzione, nel rispetto in ogni caso delle prassi eventualmente adottate dai singoli Uffici).

Per le istanze cd. *ordinarie* invece, da depositarsi come detto successivamente alla notifica dell'atto di precetto, la competenza dell'UNEP è esclusiva, per cui l'istanza rivolta al Tribunale è improcedibile.

Date queste novità, sono state definite prassi comuni e condivise con l'U.N.E.P. del Tribunale di Rimini che riteniamo utile riassumere di seguito.

L'Ufficio comunica con propria direttiva dell'11.4.2023 (ALL 1) che dal 1° Maggio 2023 (e fino ad eventuale differente indicazione) le istanze ex art. 492 bis c.p.c. devono essere inviate esclusivamente in formato digitale a mezzo pec all'indirizzo unep.tribunale.rimini@giustiziacert.it, possibilmente redatte secondo il modello allegato (MOD_1).

Nulla vieta che l'istanza sia redatta anche secondo altro schema, purché contenga ovviamente i dati richiesti dalla norma, ma in questa prima fase di attuazione della novella riteniamo importante uniformarsi, per quanto possibile, a quanto richiesto dall'UNEP e quindi utilizzare schemi condivisi.

All'istanza **dovranno essere allegati:**

1. (allegazione obbligatoria) titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale cartaceo o telematico (laddove infatti si tratti di titolo esecutivo giudiziale telematico il legale lo dovrà attestare conforme secondo le specifiche tecniche relative alla conformità di provvedimenti estratti dal fascicolo informatico).

Come noto, i titoli divenuti esecutivi successivamente al 28 febbraio sono tali per legge, per cui per questi la formula esecutiva di *vecchia* concezione, sarà sostituita da una attestazione di conformità resa dal legale in calce allo stesso ai sensi del novellato art. 475 c.p.c.;

2. (allegazione obbligatoria) atto di precetto notificato e dopo che sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c.; se l'atto è in formato cartaceo si allega la copia attestata conforme; se al contrario è stato notificato a mezzo pec, occorre allegare le pec di accettazione e consegna della notifica (in formato .eml, ovvero .mgs);

3. (allegazione obbligatoria) ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario (salvi i casi di esenzione) di **€6,71 di diritti** da effettuarsi in favore di U.N.E.P. UFF. UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI TRIBUNALE DI RIMINI effettuato sulle coordinate **IBAN:**

IT54J0760113200001007463944. Si consiglia di inserire nella causale i riferimenti delle parti (creditore e debitore);

4. (allegazione facoltativa ma raccomandata) ricevuta in formato .pdf con codice a barre precompilata con il software SLUNEP o GSA: compilare come **Modello C, se atto a pagamento** e come **modello Cter, se atto esente**, ed utilizzando nella schermata successiva come natura dell'atto, RICHIESTA GESTORI ANAGRAFE TRIBUTARIA.

La compilazione della richiesta non è un obbligo, ma resta vivamente raccomandata, perché alla stregua di quanto già avviene per le notifiche (ed ancor più per questa nuova attribuzione all'UNEP con tutte le possibili inesprienze degli operatori) facilita l'evasione delle richieste da parte degli addetti all'Ufficio stesso. In proposito, si ricorda che il tutorial di installazione e utilizzo del software GSA (vivamente consigliato) è disponibile e scaricabile dal sito di CCR alla *Sezione Materiali*.

5. (allegazione facoltativa ma raccomandata) il provvedimento contenente l'attestazione (negativa per i motivi sopra spiegati) a firma del Funzionario Dirigente UNEP che dovrà essere redatta secondo lo schema allegato come **Mod_2, in formato word**. È richiesta la preventiva compilazione con i dati delle parti da parte dell'avvocato richiedente; anche in questo caso non è un obbligo, ma per le già ribadite ragioni di ottimizzazione dell'evasione delle richieste evitando errori e/o refusi nella compilazione, depositare insieme alla richiesta ed agli allegati obbligatori anche l'attestazione pre-compilata è ampiamente consigliato.

Verificati i presupposti ed esaminati gli allegati, il provvedimento contenente l'attestazione sarà reso e inviato dal Funzionario di turno in formato digitale con comunicazione pec all'indirizzo dal quale è stata inviata la richiesta stessa.

Si segnala poi che i vari UNEP stanno attivando modalità proprie, più o meno simili per certi aspetti ma con sensibili differenze da un Tribunale all'altro. Si raccomanda pertanto di verificare prima del deposito eventuali indicazioni operative pubblicate sul sito del Tribunale (o del COA) presso il cui UNEP occorre depositare l'istanza per competenza. Al contempo, vi chiediamo di segnalarci eventuali prassi adottate dagli UNEP di altri Fori che abbiate sperimentato, in modo da condividere le informazioni con tutti. Vi saremo particolarmente grati se vorrete riportarci la segnalazione indicandoci anche il link che rimanda alle istruzioni al fine di implementare il database citato.

Un'ultima importante avvertenza. Una volta ottenuto il provvedimento (negativo) dall'UNEP, il compito dell'avvocato è quello di accedere direttamente alle banche dati pubbliche, inviando istanza di accesso agli atti – tramite pec – sia all'Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale competente) sia, se ritenuto utile per i propri scopi difensivi, all'INPS (Direzione Provinciale competente), esattamente come avveniva antenovella una volta che si fosse ottenuta autorizzazione di accesso diretto da parte del Presidente del Tribunale (o Giudice da questo delegato).

Da questo punto di vista la nostra attività non muta. Ci siamo nondimeno posti il problema degli allegati a corredo dell'istanza di accesso agli atti.

Nella vigenza del vecchio regime, infatti, almeno per le prassi in uso nel nostro Foro, si allegavano l'istanza, il decreto del Presidente e la procura in formato telematico estratti da un fascicolo (telematico) di Volontaria Giurisdizione e, in quanto tali, o estratti come duplicati informatici ovvero corredate necessariamente da attestazione di conformità di legge firmata digitalmente.

Ora le istanze di accesso agli atti saranno invece corredate dal provvedimento (negativo) dell'UNEP in formato digitale (.pdf firmato digitalmente dal Funzionario ricevuto per pec), ovvero una mera scansione dell'originale cartaceo in possesso dell'avvocato in tutti i casi nei quali l'UNEP al quale è stata rivolta la richiesta non abbia adottato il sistema di ricezione e risposta via pec (che restano la maggioranza).

Si ritiene superfluo (ma certamente non vietato) allegare anche l'istanza (in formato digitale ovvero la scansione dell'originale cartaceo) e la scansione della procura, risultando i riferimenti delle parti e del mandato già tutti indicati nel provvedimento del Dirigente UNEP (se debitamente e correttamente compilato).

Ebbene, sulla base di un primo studio da noi condotto, si ritiene che gli Avvocati NON abbiano il potere di attestare conformi tali atti (allegati) secondo le specifiche tecniche del PCT: i poteri di attestazione di conformità dell'avvocato sono circoscritti alle notifiche che lo stesso esegue ai sensi della Legge n.53 del 1994, ovvero all'uso di atti e provvedimenti estratti dal PCT. Nel caso di specie, le istanze di accesso agli atti conseguenti all'istanza ex art. 492 bis c.p.c. NON sono notifiche e quanto si allega NON proviene dal PCT (non essendo frutto di un precedente deposito telematico bensì di una richiesta rivolta all'UNEP).

PERTANTO l'attestazione di conformità utilizzata secondo gli schemi precedenti non va più utilizzata. SUGGERIAMO QUINDI DI INSERIRE, nel testo di accompagnamento delle pec, che l'allegato (o gli allegati) all'istanza di accesso agli atti è/sono copie conformi CON UNA SEMPLICE INDICAZIONE SENZA ALCUN RIFERIMENTO NORMATIVO ("... allego copia di *** che dichiaro/attesto conforme all'originale cartaceo/digitale in mie mani").

Non è dato sapere come si comporteranno le Agenzie delle Entrate e le Direzioni Regionali dell'INPS sul punto; allo stato per quanto di nostra conoscenza non esistono direttive. Quindi, nell'attesa che si ponga attenzione alla problematica e giungano eventuali indicazioni da parte degli enti interessati, questa dovrebbe essere la formulazione migliore ed al contempo non foriera di altre responsabilità.

Qualora dovessero essere divulgate indicazioni sul punto saranno condivise con tempestività. Nel frattempo Vi preghiamo di segnalarci eventuali riscontri negativi, dinieghi o richieste di integrazione documentale che doveste ricevere da parte delle Direzioni territoriali di Agenzia delle Entrate ed INPS, inerenti la mancata allegazione dell'attestazione di conformità, ma anche di altro contenuto, in modo da curare gli eventuali necessari approfondimenti.

Buon lavoro a tutti.